

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 5 maggio 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ROBASSOMERO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 8 DEL 27/02/2009 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 609 – 17990/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Robassomero:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 108 - 15332 del 20/04/1982 e, successivamente, modificato con Variante Strutturale, approvata con D.G.R. n. 34-1896 del 12/01/2006;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 27 febbraio 2009, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 31/03/2009 (pervenuto il 03/04/2009), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 059/2009*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.725 abitanti nel 1971, 2.734 abitanti nel 1981, 2.911 abitanti nel 1991 e 3.028 abitanti nel 2001;
- superficie territoriale: 856 ettari di collina; si segnala la presenza di 100 ettari di aree boscate;

- risulta compreso nel Circondario di Lanzo - Ciriè, sub-ambito “*Area Ciriè*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
 - insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - sistema produttivo: è capoluogo del Bacino appartenente all’Ambito produttivo con fattori limitanti, ai sensi dell’art. 10.3 delle N.d.A. del P.T.C.;
 - è individuato dal P.T.C. come “*centro turistico di interesse provinciale*”;
 - fa parte del Patto Territoriale della Stura (insieme ad altri 41 comuni, 2 Comunità Montane, numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è il Comune di Ciriè ed il cui Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
 - infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 1, n. 18, n. 25 e n. 181;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Stura di Lanzo il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d’acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Rio di Valsorda, Rio di Valsoglia, Rio delle Oche;
 - la Banca Dati della Regione Piemonte segnala la presenza di 100 ettari di “Aree inondabili” con tempo di ritorno di 5 anni;
 - tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita “*Parco Regionale La Mandria*” che interessa una superficie comunale di 824 ettari;
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/46 CEE “HABITAT” BC 10011 “*La Mandria*”, che interessa una superficie del territorio comunale di 74 ettari;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone l’integrazione dell’art. 14 - “*Tabella 4/a*” delle N.d.A., al fine di consentire il mutamento della destinazione d’uso da residenziale a terziario di servizio, per porzioni di edificio funzionalmente connesse ad attività già insediate, relativamente alle aree “*CN*”.

La documentazione allegata contiene la verifica della coerenza degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica; non riporta alcuna considerazione in materia di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/05/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 24/04/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Robassomero, adottato con deliberazione C.C. n. 8 del 27 febbraio 2009, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Robassomero la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta